



CITTA' DI CAPRI

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI A TRAZIONE ELETTRICA E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 126 dell'11 dicembre 1995 modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 17 giugno 1996 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 22 dicembre 1998, Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/06/2002 , Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09/01/2009 e Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 27/06/2016.

TITOLO PRIMO NORME GENERALI

Art. 1 *(Generalità)*

1. La circolazione dei carrelli a trazione elettrica (indicati in seguito semplicemente come "carrelli") è consentita, nell'ambito del Comune di Capri, nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento si applica a tutto l'insieme delle vie comunali interdette alla rimanente circolazione veicolare.

Art. 2 *(Destinazione d'uso dei carrelli)*

1. I carrelli sono esclusivamente destinati al trasporto di merci e bagagli. Il loro uso è pertanto riservato alle ditte operanti nei settori commerciali di cui all'Art. 3.

Art. 3 *(Limitazione del numero dei carrelli circolanti)*

- 1- Il numero massimo dei carrelli circolanti nel Comune di Capri in termini assoluti è fissato in numero 125.
2. Il numero dei carrelli per ogni settore di attività è fissato come segue in relazione alle autorizzazioni rilasciate alla data di approvazione del presente Regolamento.
 - N°__ per il settore trasporto materiali edili (intendendosi per tali tutti quelli che vengono utilizzati nelle costruzioni, negli impianti e nelle rifiniture), di cui 2 riservati ai rivenditori e distributori (**colore blu**);
 - N°__ per il settore turistico (alberghi - **colore verde**);
 - N°__ per il settore distribuzione (**colore rosso**);
 - N°__ per il trasporto combustibili (**colore arancio**);
 - N°__ per il settore lavanderie industriali (**colore bianco**);
 - N°__ per il settore trasporto merci varie in conto terzi, di cui 6 riservati alla Cooperativa Facchini (**colore giallo**).
 - N°__ per il settore trasporto attrezzature e allestimenti per convegni, conviviali e manifestazioni turistiche e culturali (**colore grigio**);
 - N°__ per il settore tecnologico (**colore marrone**).
3. Sarà inoltre autorizzato gratuitamente un ulteriore carrello cortesia o muletto a ditte che svolgano esclusivamente l'attività di riparazione dei carrelli. All'atto della consegna, la ditta di riparazione dovrà comunicare al Comando di Polizia Municipale in sostituzione di quale carrello e per quale periodo è concesso. In tale periodo, il carrello sostituito non potrà circolare ed il carrello cortesia potrà circolare secondo le regole imposte per il carrello sostituito.
4. Nell'ambito dei settori di attività precedentemente indicati, le autorizzazioni comunali potranno essere rilasciate:

A) PER IL SETTORE TRASPORTO MATERIALI EDILI: CARRELLI DI COLORE BLU:

- **a ditte individuali ed a società, nei seguenti limiti:**
 - ditte con numero di operai a libro unico del lavoro **tra 5 e 10: 1 carrello;**
 - ditte con numero di operai a libro unico del lavoro **tra 11 e 20: 2 carrelli;**
 - ditte con numero di operai a libro unico del lavoro **oltre 20: 3 carrelli.**

- a. Nel numero sopra indicato sono compresi, a richiesta della ditta, gli impiegati, i titolari - qualora siano allo stesso tempo prestatori d'opera - ed i collaboratori familiari certificati con apposita documentazione legale.
- b. Le ditte con numero di operai a libro unico del lavoro **inferiore a 5** potranno consorziarsi tra loro (o stipulare un protocollo di intesa su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, da allegare alla domanda di autorizzazione comunale) per raggiungere i limiti sopra indicati nel numero massima di 3 La ditta già titolare di un'autorizzazione ovvero già costituita in consorzio o protocollo d'intesa non può partecipare ad altro consorzio o protocollo d'intesa.
- c. Una ulteriore autorizzazione comunale potrà essere rilasciata alle ditte con numero di operai compreso nelle tre fasce sopra indicate ed il cui volume d'affari annuo medio (riferito alla sola attività di impresa edile, e desumibile dalla documentazione fiscale da esibirsi all'atto della domanda) sia stato, nei due esercizi fiscali precedenti quello della domanda, non inferiore a € 700.000
- **a società e cooperative costituite per il trasporto di materiale edile per conto terzi**, nel limite massimo di 8 carrelli già autorizzati. (I possessori di autorizzazioni in cooperativa non possono richiedere ulteriori autorizzazioni nello stesso settore con altre società a loro riconducibili)

B) PER IL SETTORE TURISTICO: CARRELLI DI COLORE VERDE:

- **ad alberghi** con numero di camere non inferiore a 30 o non inferiore a 25 camere se appartenenti alla categoria a cinque stelle o a quella cinque stelle lusso. : **1 carrello** (per il trasporto di soli bagagli e di materiale occorrente per l'attività dell'albergo).
- **ad alberghi** con numero di camere inferiore a 30, consorziati o associati (con il protocollo d'intesa di cui al precedente punto A) tra loro per raggiungere detto limite: **1 carrello** (per il trasporto di soli bagagli e di materiale occorrente per l'attività degli alberghi consorziati o associati);
 - a. L'albergo già titolare di un'autorizzazione ovvero già costituito in consorzio o protocollo d'intesa non può partecipare ad altro consorzio o protocollo d'intesa.
 - b. Gli alberghi situati su strade carrabili non possono richiedere l'autorizzazione né far parte di consorzi o protocolli d'intesa
 - c. Nel periodo di chiusura dell'attività il transito è consentito dalle ore 02.00 alle ore 10.00

C) PER IL SETTORE DISTRIBUZIONE: CARRELLI DI COLORE ROSSO E DI COLORE BLU (questi ultimi per la sola distribuzione di materiale edile):

- **a ditte** aventi la documentata disponibilità di aree di deposito con superficie tra 50 e 200 mq: **1 carrello;**
- **a ditte** operanti nel settore alimentare all'interno del centro storico con due o più punti vendita: **1 carrello**
- **a sostegno** delle attività (settore alimentare) delle zone periferiche: **1 carrello**, un secondo carrello è consentito esclusivamente coibentato per trasporto surgelati.
- **a sostegno** delle attività di ristorazione delle zone periferiche: **1 carrello**

- **a ditte** aventi la documentata disponibilità di aree di deposito con superficie oltre i 200 mq: **fino a 2 carrelli**;
- **a Consorzi o Associazioni** (con il protocollo d'intesa di cui al precedente punto A) tra almeno tre esercenti attività commerciali e di pubblico esercizio: **1 carrello**.
Le associazioni sono ammissibili soltanto tra esercenti di attività omogenee aventi sede nell'area oggetto del presente Regolamento (è non già in possesso di altre autorizzazioni o partecipanti ad altri protocolli d'intesa).
- **a ditte** del settore non alimentare che abbiano almeno 10 punti vendita più depositi superiori a 200 metri: fino a 2 carrelli.

D) PER IL SETTORE TRASPORTO MERCI VARIE IN CONTO TERZI (CARRELLI DI COLORE GIALLO)

- **A ditte** aventi la documentata disponibilità di aree di deposito e/o di scarico merci tali da **garantire che le operazioni connesse all'attività esercitata possano svolgersi su suolo privato** (senza quindi intralciare la rimanente circolazione veicolare e pedonale) da mq. 50 fino a 130 Mq : **1 carrello**;
- **A ditte** aventi la documentata disponibilità di aree di deposito e/o di scarico merci con superficie oltre i 130 Mq: **fino a 2 carrelli**
- **A ditte** aventi la documentata disponibilità di aree di deposito e/o di scarico merci con superficie oltre i 200 Mq: **fino a 3 carrelli**;
- **Alla CO.FA.CA.**, in ragione della peculiarità del servizio svolto, potranno essere rilasciate **fino a 8 carrelli di cui 1 a norma per il trasporto alimentare**, previa stipula di apposita convenzione con il comune per la disciplina del servizio, e dei prezzi da applicare e delle agevolazioni per il comune.

E) PER IL SETTORE LOGISTICO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI CONVEGNI ED EVENTI CARRELLI DI COLORE GRIGIO.

- **Ad imprese** con sede operativa sul territorio aventi per oggetto sociale trasporto cose conto terzi con attività svolta e dimostrata nel settore delle manifestazioni con documentazione fiscale e civilistica e con volume di affari superiore a E 100.000 non deve essere inoltre titolare di altre concessioni anche se di altri settori - **Fino a 1 carrello**
- **L'autorizzazione** alla circolazione del carrello sarà valida per il trasporto degli allestimenti relativi al singolo evento da comunicare preventivamente al Comando di Polizia Municipale.

F) PER IL SETTORE TECNOLOGICO : CARRELLI DI COLORE MARRONE.

A ditte individuali ed a società con sede operativa sul territorio *esercenti* attività di impiantistica e manutenzione di impianti con la documentata disponibilità di aree di deposito di almeno Mq. 30 e con un numero di operai a libro unico di almeno 3 operai: **1 carrello**;

G) PER IL SETTORE LAVANDERIE INDUSTRIALI: CARRELLI COLORE BIANCO

A Ditte che esercitano l'attività nel Comune di Capri ed in possesso di deposito di almeno mq. 30

H) I carrelli di cui al seguente elenco non sono soggetti ai requisiti e restano in capo al servizio svolto:

- N° __ AL SERVIZIO POSTALE;

- N° __AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA;
- N° __AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE E ACQUEDOTTO;
- N° __AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
- N° __AL SERVIZIO DI POMPE FUNEBRI;
- N° __ AL TRASPORTO DEGLI INFERMI, ANZIANI E DEI DISABILI
- N° __ CARRELLO AUMBULANZA
- N° __ CARRELLO POLIZIA MUNICIPALE
- N° __ CARRELLI PROVVISORI PER LAVORI PUBBLICI
- N° __ CARRELLI PER LA PULIZIA DELLE CADITOIE
- N° __ CARRELLO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E IMMOBILI COMUNALI
- N° 1 CARRELLO CORTESIA O MULETTO (a ditte che svolgano esclusivamente l'attività di riparazione dei carrelli).

Ulteriori nuove autorizzazioni di servizi pubblici dovranno essere approvate dal Comando di Polizia Municipale, previo nulla osta della Giunta Comunale.

4. **Il possesso** dei requisiti sopra indicati è soggetto a verifica annuale ai fini del rinnovo dell'autorizzazione comunale di cui all'Art. 11 con riferimento ai 12 mesi precedenti.
 - I titolari delle autorizzazioni presenteranno entro il 10 gennaio di ogni anno richiesta di rinnovo allegando la documentazione necessaria
 - La mancata presentazione della richiesta di rinnovo e della relativa documentazione entro il 10 gennaio comporterà automaticamente la sospensione dell'autorizzazione. Trascorso il termine del 15 febbraio senza che sia stata presentata la richiesta e la documentazione l'autorizzazione sarà revocata.
 - Il Comando di Polizia Municipale provvederà entro il 15 febbraio alla verifica dei requisiti e alla conferma e/o alla revoca dell'autorizzazione.
5. Il numero delle autorizzazioni settoriali è soggetto a variazione in ordine alla disponibilità di autorizzazioni in relazione al numero assoluto e in presenza di richiesta in altro settore.
6. Le autorizzazioni revocate ai sensi del comma 4 od oggetto di rinuncia saranno disponibili per nuove ditte i cui titolari non siano riconducibili a titolari di altre autorizzazioni o società ad essi riconducibili. Per riconducibilità si intende la titolarità diretta o indiretta di quote e/o azioni o altri titoli di proprietà della società, così come il potere, diretto o indiretto, di direzione e controllo del management e della gestione della stessa, sia attraverso la titolarità di quote che contrattualmente.
7. Il criterio di assegnazione delle autorizzazioni già revocate sarà quello cronologico di presentazione della richiesta.

TITOLO SECONDO

REQUISITI GENERALI PER LA CIRCOLAZIONE

Art. 4 *(Documentazione occorrente)*

1. Ogni carrello potrà circolare solo subordinatamente:
 - a. al rilascio, da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, della targa di identificazione e dei documenti di circolazione del carrello. La persistenza dei necessari requisiti verrà accertata periodicamente, come per legge, dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, a cura e spese del titolare del veicolo.
 - b. al rilascio di apposita autorizzazione comunale alla circolazione.

Art. 5

(Caratteristiche tecniche dei carrelli)

1. I carrelli dovranno possedere i requisiti prescritti per l'ottenimento della carta di circolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. I carrelli di larghezza superiore a cm. 110 saranno soggetti a particolari restrizioni nella circolazione.
2. Inoltre i carrelli non potranno circolare qualora, per qualsiasi causa, emettessero stridore o qualsiasi altro rumore molesto.
3. In particolare, è fatto divieto di impiegare sui carrelli sovrastrutture mobili che possano provocare rumori molesti perché non fissate stabilmente o perché prive di dispositivi atti a prevenire l'emissione dei rumori. È fatta deroga unicamente per i carrelli elettrici adibiti a pubblici Servizi (Servizi Sociali, Ambulanze, Carri Funebri ecc.)
4. L'Amministrazione comunale si riserva in ogni tempo di determinare le eventuali nuove tipologie alle quali dovranno adeguarsi i carrelli.
5. La Polizia Municipale potrà richiedere l'effettuazione di un collaudo straordinario, a spese dei concessionari, al fine di verificare il permanere delle condizioni originali relative alla data del rilascio della carta di circolazione, e il corretto funzionamento degli altri dispositivi previsti dalla normativa vigente, nonché del dispositivo elettronico applicato sui carrelli per il monitoraggio della movimentazione degli stessi.

Art. 5 bis

(Tempi medi di percorrenza)

1. Attraverso i dispositivi per il monitoraggio della movimentazione dei carrelli la Polizia Municipale controllerà il rispetto dei tempi medi di percorrenza stabiliti dall'apposita ordinanza.

Art. 6

(Autorizzazione alla guida dei carrelli)

1. Oltre a possedere i requisiti previsti dall'Art. 124 del vigente Codice della Strada, i conducenti dovranno munirsi di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune, che dovrà essere esposto dai conducenti in maniera ben visibile durante la guida del mezzo.

TITOLO TERZO **AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

Art. 7

(Domande)

1. Attesa la natura di bene strumentale dei carrelli, la domanda di autorizzazione comunale alla loro circolazione può essere avanzata esclusivamente da persone fisiche e giuridiche aventi attività produttive e/o depositi nel territorio comunale di Capri, le cui attività ricadano nei settori di cui al secondo comma dell'Art. 3 e si svolgano nell'area oggetto del presente Regolamento.
2. Le richiedenti possono avere forma individuale, societaria e cooperativa.
3. La domanda va inoltrata in carta legale al Sindaco, e deve contenere:
 - a. le generalità complete del richiedente; nel caso che si tratti di una società, di una cooperativa o di un consorzio, la richiesta deve essere avanzata dal legale rappresentante;
 - b. la copia autentica del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché l'eventuale documentazione di cui al comma 3 dell'Art. 3;
 - c. l'indicazione del tipo di merci per il quale si richiede l'autorizzazione al trasporto, Esse debbono essere comprese nelle tabelle merceologiche di cui all'attività del richiedente, con i limiti indicati all'Art. 3; domande di autorizzazione al trasporto di merci per conto terzi possono essere ammesse solo:
 - per i carrelli di colore giallo;
 - per gli altri settori merceologici, nel caso che la domanda venga avanzata da una cooperativa o da un consorzio di ditte;
 - d. le caratteristiche tecniche del carrello per il quale si richiede l'autorizzazione alla circolazione, che debbono essere comunque conformi a quanto indicato nell'Art. 5;
 - e. l'indicazione della rimessa per lo stazionamento del carrello.
4. Su richiesta dell'ufficio, la richiedente ha 15 giorni di tempo per integrare la documentazione eventualmente mancante

Art. 8

(Esame delle domande - Rilascio delle autorizzazioni)

1. L'esame delle domande sarà effettuato dal Comando della Polizia Locale, che verificherà la rispondenza delle domande ai requisiti indicati nell'Art. 7.
2. Nel caso di domande di autorizzazione al trasporto di merci per conto terzi il Consiglio Comunale dovrà esprimersi in merito alle tariffe di trasporto praticate ai terzi, e l'eventuale autorizzazione sindacale potrà essere rilasciata solo dopo la stipula di apposita convenzione tra il Comune e la cooperativa o il consorzio richiedente.
3. L'eventuale diniego al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivato e sarà comunicato, al richiedente.

Art. 9

(Elementi costitutivi dell'autorizzazione)

L'autorizzazione comunale alla circolazione indicherà:

- a. gli estremi della licenza commerciale (o documento equivalente) del richiedente l'autorizzazione alla circolazione del carrello;
- b. gli estremi della carta di circolazione del carrello;
- c. il numero progressivo attribuito al carrello; un contrassegno con lo stesso numero verrà applicato sulla parte anteriore del carrello stesso all'atto del rilascio dell'autorizzazione, con mezzi idonei a renderne impossibile il distacco ("piombatura"), a cura del Comando della

- Polizia Urbana, ed analoga piombatura verrà applicata alla targa del carrello;
- d. dispositivo elettronico per il monitoraggio del movimento dei carrelli (contenente informazioni relative al carrello) che verrà applicato sulla parte anteriore del carrello all'atto del rilascio dell'autorizzazione, con mezzi idonei a renderne impossibile il distacco ("piombatura"), a cura del Comando della Polizia Locale nel rispetto delle normative vigenti e di ogni requisito di legge.
 - e. l'indicazione del colore del carrello e della sua destinazione d'uso nell'ambito dei settori di attività di cui all'Art. 3;
 - f. l'indicazione della rimessa per lo stazionamento dei carrelli.

Art. 10
(Custodia dell'autorizzazione)

L'autorizzazione dovrà essere custodita sul carrello per essere esibita su richiesta degli agenti di Polizia Locale, unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale, di cui al secondo comma dell'Art. 11 ed al tagliando della polizza assicurativa per R.C.

Art. 11
(Durata ed esercizio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione ha durata annuale; con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 3.
2. Il suo esercizio ed il suo rinnovo sono subordinati al pagamento della tassa annuale determinata dall'Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo, nonché all'esito positivo delle verifiche annuali di cui al comma 4 dell'Art. 3.

Art. 12
(Limiti di esercizio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione alla circolazione del carrello consente alla ditta il solo trasporto delle merci per le quali essa fu rilasciata.
2. Sono pertanto espressamente vietati:
 - a. il trasporto di persone oltre il solo conducente, con le seguenti eccezioni:
 - dipendenti della ditta, identificati mediante apposito tesserino, rilasciato ai sensi dell'Art. 6;
 - anziani residenti nelle zone alte del Comune (oltre il quadrivio della Croce), muniti di apposito titolo abilitante al trasporto da parte dell'Amministrazione Comunale, e con divieto al trasporto nella zona sottostante l'incrocio tra via Croce, via Fuorlovido e via Padre Reginaldo Giuliani ;
 - titolari del tesserino abilitante al trasporto sul carrello destinato agli anziani e ai disabili residenti nelle zone alte del Comune ;
 - persone impossibilitate alla deambulazione e non comprese nelle categorie precedenti, previa autorizzazione richiesta caso per caso al Comando della Polizia Locale ;
 - ogni responsabilità per eventuali danni alle persone trasportate ricade ad esclusivo carico della ditta titolare dell'autorizzazione sindacale e del conducente del carrello, restando esclusa qualsiasi responsabilità in materia dell'Amministrazione Comunale ;

- trasporti di pronto soccorso ;
- b. il trasporto di merci diverse da quelle per le quali l'autorizzazione fu rilasciata;
- c. il trasporto per conto terzi da parte di ditte autorizzate al solo trasporto per conto proprio.

Art. 13
(Inalienabilità dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione comunale alla circolazione del carrello è inalienabile.
2. Essa può essere unicamente trasferita, su domanda, all'eventuale subentrante (mortis causa o per atto tra vivi) nell'attività nel cui ambito essa fu rilasciata.

Art. 14
(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione sindacale alla circolazione dei carrello potrà essere revocata, al di fuori dei casi previsti dai successivi Titoli Quinto e Sesto:
 - a. per rinuncia espressa del titolare;
 - b. per fallimento o morte del titolare e conseguente cessazione dell'attività;
 - c. per fallimento, scioglimento, liquidazione o cambio di attività della società, della cooperativa o del consorzio, tale da interrompere l'attività commerciale che aveva precedentemente consentito il rilascio dell'autorizzazione.
 - d. mancato pagamento della tassa annuale di cui all'Art. 11, previa formale messa in mora nei termini di legge.
 - e. Per installazione di dispositivi finalizzati ad aggirare i controlli elettronici disposti dall'Amministrazione comunale o per rimozione, anche temporanea, di questi ultimi.
 - f. per mancanza dei requisiti che ne permisero il rilascio
2. L'autorizzazione revocata dovrà tempestivamente essere restituita al Comune.
3. Per le norme contenute nel successivo art. 21

TITOLO QUARTO
NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE

Art. 15
(Norme riguardanti i mezzi)

1. La circolazione dei carrelli deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme generali:
 - a. il carrello deve procedere a passo d'uomo (5 Km/Ora) a tale scopo l'Assessorato ai Trasporti, sentito il comando della Polizia Urbana, indicherà gli accorgimenti tecnici necessari da applicare al carrello stesso.
 - b. il carrello non può stazionare sul suolo pubblico, ad eccezione del tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci: è pertanto espressamente vietato lasciare il carrello incustodito.
 - c. al di fuori degli orari consentiti per la circolazione, lo stazionamento del carrello deve avvenire nella rimessa predisposta dal titolare, la cui localizzazione sarà riportata nell'autorizzazione comunale alla circolazione, come indicato all'Art. 9.
 - d. il peso del carrello a pieno carico non può in nessun caso eccedere il limite di sicurezza indicato nella carta di circolazione.
 - e. l'altezza del carrello a pieno carico non può superare i 180 cm. da terra, elevabile a

- 200 cm su specifica autorizzazione per particolari servizi.
- f. è vietato il trasporto di carichi che eccedano la larghezza dei carrelli.
 - g. è vietato l'uso di rimorchi.
 - h. la distanza minima tra due carrelli che procedono nello stesso senso di marcia non può essere inferiore a m.15.
 - i. è vietato apporre qualsiasi elemento sulla parte anteriore del carrello.
2. E' vietato il trasporto di oggetti leggeri non adeguatamente assicurati al piano di carico, il cui movimento possa provocare l'emissione di rumori molesti.
 3. Saranno fissate con apposite Ordinanze comunale le norme relative agli orari, ai percorsi e ad eventuali limitazioni specifiche per il trasporto di determinate categorie di merci.

Art. 16
(Norme riguardanti i conducenti)

1. Ai conducenti è vietato:
 - a. mangiare o bere durante la corsa;
 - b. adibire il carrello alla vendita ambulante di merci;
 - c. cantare, fischiare, parlare ad alta voce e comunque disturbare la quiete pubblica;
 - d. azionare il clacson al di fuori dei casi di stretta necessità.
2. I conducenti sono obbligati ad indossare indumenti decorosi.

TITOLO QUINTO
SANZIONI

Art. 17
(Generalità)

1. Per le infrazioni alla normativa generale sulla disciplina della circolazione stradale si applicano le norme previste dal vigente Codice della Strada.
2. Per le infrazioni alle norme stabilite con separate ordinanze del Comando di Polizia Locale ovvero del dirigente dell'ufficio competente, ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 15, si applicano le sanzioni in esse previste accertate anche mediante il sistema di monitoraggio del movimento dei carrelli di cui alla lettera D, articolo 9.
3. Per le infrazioni non ricadenti nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni del sequestro amministrativo del carrello, della revoca dell'autorizzazione comunale e della multa.
4. Le sanzioni si applicano sempre anche al titolare della concessione del carrello sanzionato.

Art. 18
(Sequestro del carrello)

1. Il sequestro del carrello si applica, oltre che nei casi previsti dal vigente Codice della Strada per tutti i veicoli a motore, immediatamente ed a titolo definitivo, qualora esso circoli:
 - a. senza autorizzazione comunale;
 - b. con la "piombatura" (di cui all'Art. 9) manomessa.

Art. 19

(Sanzioni Amministrative e Sanzioni accessorie.

1. Per le violazioni delle norme di cui all'Art. 6, 12, 15 e all'Art. 16 è prevista la sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di E 500,00. Con delibera di Giunta Comunale sarà fissata la sanzione minima e massima come previsto dalla L. 125/08.
2. Alle sanzioni amministrative seguirà la sanzione accessoria della sospensione della licenza del carrello secondo il seguente disciplinare:
 - Alla seconda violazione nello stesso mese – sospensione della licenza- per giorni 3;
 - Alla quarta violazione nel bimestre -sospensione della licenza per giorni 6;
 - Alla sesta violazione nel trimestre -sospensione della licenza per giorni 30.

Le sanzioni accessorie, verranno applicate con atto a firma del dirigente della Polizia Municipale a conclusione dell'iter amministrativo dei relativi verbali di accertata violazione.

La sospensione dovrà essere applicata nei seguenti periodi:

- per i carrelli di colore blu e marrone da ottobre a giugno;
- per i carrelli di colore bianco e verde da giugno a settembre;
- per tutti gli altri alla conclusione dell'iter amministrativo di cui sopra.

La revoca del titolo concessorio, si applica direttamente qualora il veicolo venga posto in circolazione durante un periodo di sospensione.

La sospensione e/o la revoca non ha diritto ad alcun rimborso, anche parziale, della tassa di circolazione -

3. La quarta violazione delle norme di cui all'Art. 16 provoca il ritiro definitivo del tesserino di riconoscimento del conducente, ai sensi dell'Art. 6.

TITOLO SESTO **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 20

(Sostituzione del carrello)

1. I titolari di autorizzazione comunale alla circolazione dei carrelli potranno in ogni momento richiedere al Comando di Polizia Locale la sostituzione del carrello con altro nuovo, purché rispondente ai requisiti di cui all'Art. 5.

Art. 21

(Validità delle autorizzazioni comunali esistenti)

1. Le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell'adozione del presente Regolamento, se compatibili con le norme in esso contenute, conservano la loro validità e saranno unicamente sottoposte alle procedure di rinnovo di cui all'Art. 11.
2. Quelle che non potranno essere riconfermate (in quanto incompatibili con le norme del presente Regolamento) conservano l'autorizzazione su richiesta del titolare limitatamente alla continuazione dell'attività da parte della Ditta titolare
3. Per i carrelli di cui al secondo comma del presente articolo non sono ammessi il trasferimento dell'autorizzazione di cui all'Art. 13.

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera consiliare di adozione.